



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

XI Direzione Organizzativa "AREA DI VIGILANZA E SOCCORSO COLLETTIVO"

Ordinanza n. 58 del 29 dicembre 2022

OGGETTO: Capodanno 2023 - Divieto di utilizzo di petardi, botti e materiale pirotecnico di qualsiasi tipologia su tutto il territorio Comunale.

IL SINDACO

PREMESSO:

CHE nel territorio comunale è diffusa la consuetudine di festeggiare la notte del Capodanno con lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere che possono cagionare infortuni e danni gravi ed irreparabili a persone e cose;

CHE esiste una oggettiva situazione di pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita, trattandosi pur sempre di materiali esplosivi che, in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici di rilevante entità sia ai soggetti utilizzatori e sia ai soggetti fortuitamente colpiti;

CHE l'uso e l'esplosione di tali prodotti può provocare danni alla salute delle categorie deboli (anziani, bambini, soggetti cardiopatici) ed una grave forma di inquinamento acustico;

CHE l'uso e l'esplosione di tali prodotti può provocare danni materiali al patrimonio artistico, pubblico e privato, come pure all'ambiente naturale;

CHE l'uso e l'esplosione di tali prodotti rappresenta, per l'incompetenza nelle modalità di utilizzo degli stessi e per l'assenza di precauzioni minime, un serio pericolo per l'incolumità pubblica e in particolare per i minori;

CHE l'uso e l'esplosione di tali prodotti può innescare il rischio incendi correlato all'esplosione di materiale altamente incendiario;

CHE le deflagrazioni cagionano conseguenze negative sugli animali causando negli stessi spavento, perdita del senso di orientamento e rischio di smarrimento, con conseguente pregiudizio per la loro stessa incolumità e per la sicurezza in generale e stradale;

CHE, inoltre, il potenziale incremento delle ospedalizzazioni, conseguenti ad incidenti provocati dai botti, rappresenterebbe un particolare *vulnus* per gli operatori della sanità, già tanto provati dalle problematiche connesse alla ancora non del tutto superata pandemia;

CHE, pertanto, è doveroso mettere in atto tutte le possibili azioni per evitare di congestionare il Pronto Soccorso di Castelvetrano e/o dei Paesi vicini;

RITENUTO necessario ed urgente, per le suesposte motivazioni, adottare apposito provvedimento al fine di evitare il manifestarsi dei sopra descritti fenomeni, vietando l'uso di petardi, botti e fuochi d'artificio pirotecnici di qualsiasi tipologia ad effetto sonoro e non;

VISTO l'art. 54, c. 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti a tutela dell'Ordine e della Sicurezza Urbana, informandone il Prefetto competente;

VISTO l'art. 57 del T.U.L.P.S.;

VISTA la Legge 689/81 e s.m.i.;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

Per i motivi evidenziati in premessa

ORDINA

- 1) Il divieto assoluto su tutto il territorio comunale, a decorrere dal 30.12.2022 e fino alla mezzanotte del 06.01.2023, di usare o portare con se nei luoghi pubblici o aperti al pubblico materiale esplosivo, accendere fuochi, esplodere petardi e simili artifici;
- 2) Il divieto su tutto il territorio comunale, a decorrere dal 30.12.2022 e fino alla mezzanotte del 06.01.2023, di usare o portare con se in luogo privato, materiale esplosivo, accendere fuochi, esplodere petardi e simili artifici, ove in tale ultimo caso possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi;

salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente Ordinanza, comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, così come integrato dal D.L. 31 marzo 2003, n. 50 convertito con legge 20 maggio 2003, n. 116, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

All'accertamento della violazione consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca degli articoli pirotecnici, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelativo degli stessi, secondo le norme di cui agli artt. 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La Polizia Municipale, i Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti delle Forze dell'Ordine, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso al Prefetto della Provincia di Trapani, entro 30 giorni dalla pubblicazione ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- Ricorso avanti al T.A.R. di Palermo, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Si dispone che la presente Ordinanza sia resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione nell'Albo Pretorio online dell'Ente nei modi e termini di legge.

Si dispone, altresì, la notifica della presente ordinanza ai seguenti destinatari:

- Prefettura di Trapani
- Comando Compagnia Carabinieri di Castelvetro;
- Comando Stazione Carabinieri di Castelvetro;
- Commissariato di P.S. di Castelvetro.

Dalla Sede Municipale, 29/12/2022

Il Responsabile XI Direzione Organizzativa

Dott. ssa Rosaria Raccuglia

F.to Rosaria Raccuglia

Il Sindaco

Dott. Enzo Alfano

F.to Enzo Alfano